

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5292 del 12/10/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA REALCHEMI S.N.C. DI CANTU' LUCIANO E MAESTRI GIORGIO PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR) STRADA DELLA BORGHETTA, 28 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 74/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5490 del 12/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali in data 23/08/2023 prot. n. 10846, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2023/144132 del 23/08/2023, presentata dalla Società REALCHEMI S.N.C. DI CANTU' LUCIANO E MAESTRI GIORGIO nella persona del Sig. Luciano Cantù in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Sissa Trecasali (PR) Strada della Borghetta, 28 CAP 43018, in riferimento ai seguenti titoli:

- ✓ **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede il rinnovo con modifica. La Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione dirigenziale n. 3229 del 28/08/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata in modo non sostanziale con istanza Pratica di Sportello Unico SUI 17/2011 acquisita a protocollo provinciale n. 43485 del 20/06/2011;
- ✓ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Ditta ha fornito "Indagine sulle immissioni di rumore" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Fabbricazione di prodotti chimici";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (Arpae-ST) Sede di Parma a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2023/144927 del 25/08/2023:

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2023/163435 del 27/09/2023, formulata sulla base di quanto richiesto da AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con prot. n. 64759 del 26/09/2023 (Prot. Arpae PG/2023/162892 del 26/09/2023);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 28/09/2023 prot. n. 12253 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2023/165172 del 29/09/2023;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2023/165898 del 02/10/2023;
- il parere favorevole di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. 66796 del 04/10/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/168303 del 04/10/2023, allegato al parere del Comune di Sissa Trecasali;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Sissa Trecasali prot n. 12733 del 10/10/2023 e acquisito a protocollo Arpae PG/2023/172564 del 11/10/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza del Comune di Sissa Trecasali prot. n. 12732 del 10/10/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/172775 del 11/10/2023 espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "...industria "insalubre di prima classe" ai sensi dell'art. 216 del RD 1265/34 (TULLSS), rientrando per l'attività svolta nel punto 96 lettera b) parte prima del DM 05.09.1994 ", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2023/169656 del 06/10/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/173361 del 12/10/2023, depositata agli atti;

EVIDENZIATO per la matrice scarichi idrici:

- che nel corso dell'istruttoria AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che "...non sono presenti scarichi reflui industriali; - che lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provenienti dall'attività svolta all'indirizzo sopra citato, deriva esclusivamente da metabolismo umano ed è classificato refluo domestico di classe A. Lo scarico del refluo domestico di classe A nel rispetto del Regolamento Unico di Depurazione e Fognatura, DGR 1053/2003 e D.Lgs 152/06 e s.m.i., è sempre ammesso; ”

CONSIDERATO CHE, per la matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n.3229 del 28/08/2009 e smi.
- l'attività industriale prevede **“fabbricazione di altri prodotti chimici di base organica”**;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER-ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stato verificato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché supera le soglie di consumo ivi indicate;
- la ditta dichiara rinnovo dell'AUA
- è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - **EMISSIONE G1 “n. 3 Caldaia a metano”(potenzialità 34.2 kW cad.)**
 - **EMISSIONE G2 “ Caldaia a metano”(potenzialità 33.5 kW)**
- è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - **EMISSIONE E2 “Estrattore locale miscelazione”**
 - **EMISSIONE E3 “Estrattore locale confezionamento”**
 - **EMISSIONE E7 “Estrattore locale tintometro e deposito vernici”**
 - **EMISSIONE E5 “sfiato serbatoio accumulo”**
 - **EMISSIONE da E8 a E22 “sfiati cisterne stoccaggio”**
 - **EMISSIONE E24 “sfiati cisterne gasolio”**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società REALCHEMI S.N.C. DI CANTU' LUCIANO E MAESTRI GIORGIO, con Legale rappresentante e Gestore il Sig. Luciano Cantù con sede legale e stabilimento siti in comune Sissa Trecasali (PR) Strada della Borghetta, 28 CAP 43018, relativamente all'esercizio dell'attività di "Fabbricazione di prodotti chimici" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - "ASPIRAZIONE CONFEZIONAMENTO".

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

Altezza minima:	7	m
S.O.V. (Sostanze Organiche Volatili) (esprese come Carbonio Organico Totale)	150	mg/Nm ³
Periodicità controllo	ANNUALE	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: - “ASPIRAZIONE TINTOMETRO”.

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	7	m
S.O.V. (Sostanze Organiche Volatili) (esprese come Carbonio Organico Totale)	150	mg/Nm³
Periodicità controllo	ANNUALE	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E6 – Gruppo elettrogeno di emergenza (50 KW)

EMISSIONE E23 - cabina di verniciatura

impianto pilota per prove - piccola cabina di verniciatura a secco utilizzata per testare le campionature di prodotti vernicianti

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Relativamente all'art. 275 D.L.Gs 152/06, la conformità dell'impianto è stata verificata in relazione alle quantità annue dei prodotti in entrata ed in uscita dal ciclo produttivo, che porta ad avere :

- Tot. solvente in entrata: 905, 227 t/anno
- Tot solvente in uscita, con i prodotti venduti: 901,604 t/anno
- Emissioni totali: 2773 kg/anno
- Emissioni diffuse (5%): 181 kg/anno
- Emissioni convogliate: 2640 kg/anno

La conformità viene rispettata, considerando i valori limite di emissione negli scarichi gassosi (150 mgC/Nm³) come previsto al punto 17 / tab.1 / parte III, dell'allegato III Parte Quinta D.L.gs 152/06.

Ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere trasmesso ad Arpae, relativo all'anno precedente, **il piano gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni di cui alla Parte V dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, E4 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Realchemi s.n.c.
Partita IVA/Codice fiscale:	00418780342
Sede legale:	via Della Borghetta 28, Comune di Sissa (PR)
Gestore:	Luciano Cantù
Sede locale impianti:	via Della Borghetta 28, Comune di Sissa (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	
Settore attività CRIAER:	4.14
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime [t/anno]

Indicatore 2:	energia elettrica [KWh/anno]
Indicatore 3:	prodotti finiti [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	293 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
kg/anno	
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	2640

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo

utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sissa Trecasali prot n. 12733 del 10/10/2023 e del parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. 66796 del 04/10/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Sissa Trecasali si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di SissaTrecasali, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sissa Trecasali e AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP di Sissa Trecasali all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2023/30793

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

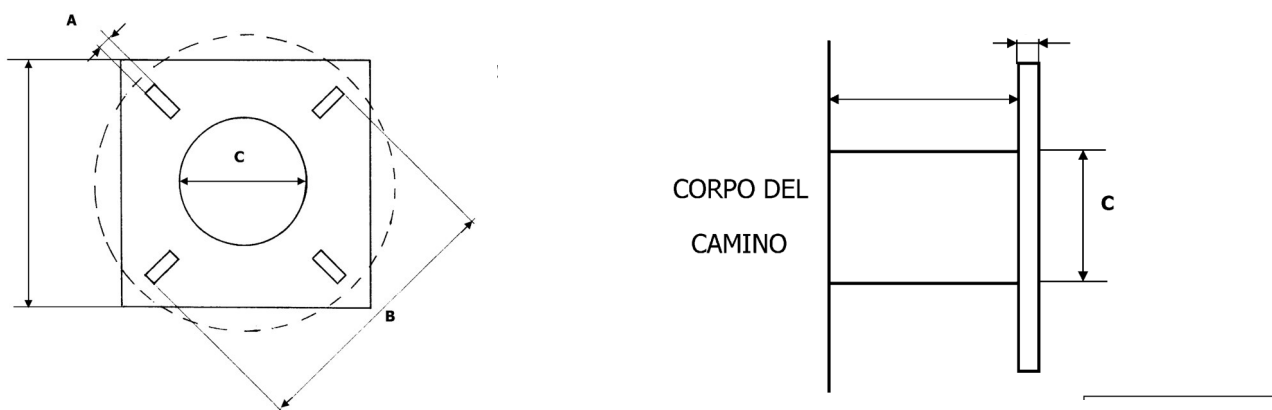
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 Sissa Trecasali (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA
02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527044 - Fax 0521.877160

Sissa Trecasali, lì 10.10.2023

VIA PEC

Spett.le ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013. Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta Realchemi snc (pratica SUAP n. 74/2023) insediamento ubicato in Sissa Trecasali, loc. Sottargine, strada della Borghetta n. 28 – Trasmissioni pareri

Con la presente, in merito all'istanza in oggetto, si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, il parere inoltrato allo scrivente SUAP da Ausl SIP - Distretto di Fidenza del 04.10.2023 prot. n. 66796, acquisito agli atti il 04.10.2023 al prot. n. 12479, ed al contempo si riporta di seguito il parere di competenza del comune di Sissa Trecasali.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269, presentata dalla ditta Realchemi snc che svolge attività di produzione e commercio di solventi, diluenti e vernici, dalla verifica della documentazione agli atti, si comunica, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, quanto segue:

- per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, si attesta la compatibilità urbanistica dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti;
- in merito alla **matrice rumore** si prende atto del documento di monitoraggio acustico, redatto in agosto 2023 dalla società Alfa Solutions spa, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, Per. Ind. Gianluca Mainardi, trasmessa contestualmente alla documentazione di istanza AUA, in cui, a seguito delle rilevazioni strumentali, viene dichiarata la compatibilità dell'attività svolta dalla ditta ai limiti di legge ed attestato il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora (diurni) ai confini aziendali ed il rispetto del criterio differenziale di immissione diurno al ricettore rappresentativo individuato. Si specifica inoltre che l'insediamento in oggetto ricade in classe acustica IV "Aree di intensa attività umana" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con DCC n. 22 del 10.05.2022.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, verificata la conformità di quanto presentato con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale vigenti ed in considerazione del parere emesso da Ausl sopra richiamato, si esprime, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, parere favorevole allo svolgimento dell'attività prevista, fatte salve le eventuali prescrizioni e disposizioni impartite in merito dall'autorità competente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DLE IV SETTORE
Ing. Paola Delsante
(documento firmato digitalmente)

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0066796
DATA: 04/10/2023
OGGETTO: Risposta a: Arpae trasmissione richiesta parere definitivo pratica 74/2023 relativo a Realchemi snc - Comune di Sissa Trecasali.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

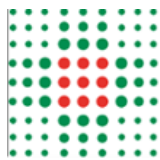
- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0066796_2023_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	FAAA817340F1345611EE14F9D227BBEA0 671432E10CDB1D34A0BA9EE099D71F4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Sissa Trecasali
protocollo@postacert.comune.
sissatrecasali.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Arpae trasmissione richiesta parere definitivo pratica 74/2023 relativo a Realchemi snc - Comune di Sissa Trecasali.

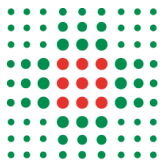
Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico del Comune di Sissa Trecasali del 25.08.2023 avente per oggetto: " D.P.R. n. 59/2013. Istanza AUA presentata dalla ditta Realchemi srl, insediamento sito in comune di Sissa Trecasali, strada della Borghetta n. 28 (pratica SUAP n. 74/2023). Trasmissione documentazione e richiesta parere" e le successive integrazioni pervenute in data 03.10.2023 a seguito della nostra richiesta di chiarimenti prot. 64759 del 26.09.2023.

Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in particolare che:

- la vendita dei prodotti contenenti le sostanze Giallo Piombo Solfocromato (CAS Classificazione Carc. 1B H350, Repr. 1A H360Df, STOT RE 2 H373, 1344-37-2 Aquatic Chronic 1 H410 M=1) e Piombo Cromato Molibdato Solfato Rosso Aquatic Acute 1 H400 M=1, (CAS - 8 Classificazione Carc. 1B H350, Repr. 1A H360Df, STOT RE 2 H373, Aquatic Acute 1 12656-85 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1) è cessata in data 24 dicembre 2019;
- l'azienda da quando è entrata in vigore la normativa sull'utilizzo e sulla vendita di sostanze pericolose ha provveduto a registrarsi all'ECHA e ha fatto regolarmente le dichiarazioni e le registrazioni dei consumi annuali; anche i clienti erano stati informati di tale normativa, che imponeva che anch'essi dovessero registrarsi all'ECHA e ottemperare alle richieste di pertinenza;
- l'azienda ha dismesso l'utilizzo delle sostanze Giallo Piombo Solfocromato e Piombo Cromato Molibdato Solfato Rosso, dalla data del 01/01/2020.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 96 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto sopra riportato, per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'istanza presentata.



Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento

TdP Paolo Saccani

Tel. 0524 515729

Email: psaccani@ausl.pr.it

PEC: serv-_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:

Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 SISSA TRECASALI (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527042/527043 - Fax 0521.877160

Sissa Trecasali, lì 10/10/2023

VIA PEC

Spett.le

ARPAE SAC

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 74/2023 - D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – ditta Realchemi snc- insediamento sito in Sissa Trecasali, in via della Borghetta, 28 - PARERE DITTA INSALUBRE

Nell'ambito della procedura di cui all'oggetto, con nota acquisita agli atti il 06.10.2023 al prot. n. 12593, Arpa, a seguito di parere di Ausl dipartimento di sanità pubblica pervenuto in data 04/10/2023 prot. n. 66796, ha richiesto, ai sensi degli artt. 216 e 217 RD 1265/34RD, il parere del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per ditte insalubri.

La ditta in oggetto, come evidenziato da Ausl servizio SISP di Fidenza nel citato parere, è classificabile come industria "insalubre di prima classe" ai sensi dell'art. 216 del RD 1265/34 (TULLSS), rientrando per l'attività svolta nel punto 96 lettera b) parte prima del DM 05.09.1994.

Trattasi di attività relativa alla produzione e commercio di solventi, diluenti e vernici, già insediata e che opera nel territorio comunale da tempo, per la quale sono state valutate le conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientali attualmente vigenti.

Con la presente si esprime, a norma del citato RD, parere favorevole allo svolgimento dell'attività prevista, sottolineando che dovranno comunque essere osservate le eventuali prescrizioni impartite in merito dall'autorità competente nel provvedimento finale.

Distinti saluti

IL SINDACO

Nicola Bernardi

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.